

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 17 luglio 1989, n. 49

Disciplina del servizio di trasporto infermi da parte di istituti, organizzazioni ed associazioni private.

(GU n.20 del 26-5-1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. Autorizzazione

1. La Regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, detta norme per la dotazione alle unita' sanitarie locali di strutture idonee al trasporto infermi e feriti in quantita' sufficiente al fabbisogno della popolazione servita.

2. In connessione agli obiettivi della presente legge, le unita' sanitarie locali sono tenute a fornire ogni informazione utile anche avvalendosi delle pubblicazioni allegate agli elenchi telefonici della SIP (societa' italiana per l'esercizio delle telecomunicazioni), dette "pagine gialle", e dei servizi di informazione istituiti dalla SIP, sulla modalita' di accesso ai servizi pubblici di trasporto infermi e feriti e sulle condizioni di erogazione di tale servizio. In particolare le unita' sanitarie locali devono dare pubblicita', singolarmente od in unione, attraverso i mezzi di informazione a larga diffusione in carta stampata, di un recapito telefonico presso il quale sia possibile assumere, in qualsiasi momento, le necessarie informazioni.

3. Il pagamento delle attivita' di trasporto infermi alle imprese private, autorizzate ai sensi della presente legge, viene effettuato dall'unita' sanitaria locale competente per territorio direttamente al soggetto titolare dell'autorizzazione, oppure sotto forma di rimborso all'utente, previa presentazione di idonea documentazione sempre nel caso di accertata indisponibilita' degli strumenti di trasporto pubblico o di comprovata urgenza. L'autorizzazione viene concessa, previa attribuzione della delega da parte del comitato di gestione, dal funzionamento all'uopo delegato che e', in ogni caso, responsabile dell'ordinato svolgimento del servizio.

4. L'entita' del pagamento o del rimborso a carico dell'unita' sanitaria locale e' fissato nella misura del 75 per cento delle spese calcolate secondo le tariffe di cui al successivo art. 4.

5. L'autorizzazione all'esercizio da parte di enti ed organizzazioni private od associazioni di volontariato delle attivita' di trasporto di infermi e feriti e' concessa dal Presidente della Giunta regionale, che all'uopo puo' delegare l'assessore regionale alla sanita', igiene ed ambiente, previo accertamento dei requisiti tecnici effettuato dai competenti servizi dell'unita' sanitaria locale nel cui territorio sono ubicate le rispettive sedi.

6. La disciplina di cui alla presente legge non si applica ai

servizi di autoambulanze gestiti dalla C.R.I. croce rossa italiana) e da enti e corpi dello Stato, quali forze armate, vigili del fuoco nonche' a quelli di autoambulanze immatricolate ed operanti in altre Regioni in transito temporaneo nella Regione Lazio.

7. Nel rispetto della programmazione sanitaria regionale, un apposito ufficio individuato all'interno del competente servizio dell'unita' sanitaria locale cura il collegamento funzionale tra i servizi pubblici operanti nel settore del pronto intervento e gli enti, organizzazioni ed associazioni di volontariato e private che esercitano l'attivita' di trasporto di infermi e feriti.

Art. 2.

Domanda di autorizzazione

1. Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, il legale rappresentante dell'ente, organizzazione ed associazioni di volontariato deve presentare alla Regione, assessorato alla sanita', igiene ed ambiente, apposita domanda corredata dalla seguente documentazione: a) atto costitutivo e statuto;

b) regolamento per lo svolgimento del servizio;

c) planimetria in scala 1:100 dei locali adibiti a sede;

d) elenco dei mezzi adibiti a trasporto di ammalati con l'indicazione del tipo e numero di targa, la descrizione delle caratteristiche;

e) elenco delle attrezzature e del materiale sanitario in dotazione in ciascuna autoambulanza e presente nella sede;

f) indicazione del medico responsabile del servizio e dichiarazione dello stesso da cui risulti l'accettazione dell'incarico con espresso impegno di pronta reperibilita';

g) certificato di iscrizione all'ordine dei medici del suddetto sanitario e degli altri eventuali medici;

h) elenco del personale a rapporto di impiego e di quello volontario, con l'indicazione delle mansioni singole o cumulate (infermiere professionale, barelliere, autista, centralinista);

i) copia del certificato di abilitazione alla guida degli automezzi di cui alla precedente lettera d), conseguito dal personale addetto alla loro conduzione;

l) documentazione attestante la regolare posizione del personale a rapporto d'impiego dipendente agli effetti dell'iscrizione alle assicurazioni sociali;

m) dichiarazione rilasciata da ciascun "volontario" e controfirmata dal responsabile dell'associazione, circa la gratuita' del servizio prestato;

n) copia delle polizze assicurative relative a:

1) responsabilita' civile per danni a terzi, compresi i trasportati, conseguenti sia alla circolazione di autoveicoli sia allo svolgimento di attivita' di soccorso estranee alla circolazione stradale;

2) infortuni a favore del personale addetto alle attivita' di trasporto e di soccorso.

2. Agli effetti dell'esercizio dell'attivita' disciplinata dalla presente legge si applicano le disposizioni tariffarie della tabella "tariffe", n. 5, di cui alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 3.

Requisiti tecnici

1. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di ammalati e feriti debbono corrispondere ai tipi previsti nell'art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, ed essere rispondenti alle norme generali ed alle caratteristiche tecniche contenute nel citato decreto ministeriale n. 553/1987.

Le autoambulanze devono essere dotate inoltre, in relazione al tipo di appartenenza, del personale, delle attrezzature e del materiale sanitario indicato nelle tabelle I, II e III allegate alla presente legge.

2. Le autoambulanze che hanno trasportato malati infetti o sospetti infetti devono essere sottoposte a procedimento di disinfestazione secondo modalita' stabilite dal competente servizio dell'unita' sanitaria locale.

Art. 4.

Tariffe per il trasporto infermi

1. Il Consiglio regionale stabilisce con apposito regolamento:

- a) le condizioni ed i limiti per l'erogazione del servizio di trasporto infermi da parte delle unita' sanitarie locali;
- b) le tariffe delle prestazioni che non rientrano nella precedente lettera a), nel caso in cui esse vengono erogate dalle strutture pubbliche;
- c) le tariffe per il trasporto infermi e feriti da parte di enti, istituti, associazioni ed organizzazioni privati autorizzati.

Art. 5.

Obblighi del titolare dell'autorizzazione delle istituzioni sanitarie di carattere privato

1. Il titolare delle autorizzazioni di cui al precedente art. 1 e' tenuto a:

- a) comunicare al competente servizio dell'unita' sanitaria locale gli eventuali periodi di chiusura e di interruzione delle attivita' specificandone le motivazioni;
- b) provvedere, almeno una volta ogni sei mesi ed ogni qualvolta sia necessario, a proprie spese, alla generale pulizia e disinfezione degli ambienti, degli arredi, dei vicoli nonche' alla loro manutenzione;
- c) a fornire a richiesta all'unita' sanitaria locale, nel cui territorio e' ubicata la propria sede, ed alla Regione ogni utile notizia attinente all'esercizio dell'attivita' autorizzata.

Art. 6.

Vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato

1. L'unita' sanitaria locale esercita le funzioni di vigilanza sulle istituzioni sanitarie di cui al precedente art. 1, assicurando che vengano ispezionate almeno una volta ogni due anni ed ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunita'. Di tali ispezioni deve essere tenuta apposita registrazione.

Art. 7.

Sospensione e revoca

1. In caso di gravi violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, accertate dal competente servizio dell'unita' sanitaria locale, deve essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente art. 1. La revoca e' comunque disposta nel caso in cui venga meno il soggetto titolare dell'autorizzazione a gestire l'istituzione, per rinuncia, decesso, ovvero per estinzione della persona giuridica.

Art. 8.

Norma transitoria

1. Restano valide le autorizzazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I titolari delle autorizzazioni sono tenuti a provvedere all'adeguamento della documentazione del personale e delle attrezzature sanitarie prevista nelle tabelle I, II e III, allegate alla presente legge, entro un anno dalla data dell'entrata in vigore della medesima.

3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il competente servizio dell'unita' sanitaria locale, fermi restando i compiti di vigilanza di cui al precedente art. 6, ad

effettuare una verifica della funzionalita' delle ambulanze, per le quali sono gia' state concesse le autorizzazioni, per quanto concerne l'efficienza delle attrezzature installate.

4. Ove tale verifica accertasse l'inidoneita' delle attrezzature stesse a svolgere la funzione specifica per la quale sono state installate, l'autorizzazione e' immediatamente sospesa, fermo restando per il titolare l'obbligo di cui al precedente secondo comma.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, 17 luglio 1989

LANDI

Il Visto del Commissario del Governo e' stato apposto l'8 luglio 1989.

(Omissis).